

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI MONTEMURLO – CARMIGNANO – POGGIO A CAIANO**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISPARMIO ENERGETICO
DELL'ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE DELLA SCUOLA ANNA FRANK E DELLA PALESTRA DI
VIA MARONCELLI/VIA PANTANO A OSTE DEL COMUNE DI MONTEMURLO
DAL 01.01.2018 AL 31.12.2023.**

**CIG CUC 72942762FA
GARA N. 8-CUC/2017**

Art. 1 – Oggetto e durata dell'appalto

1. L'Amministrazione comunale intende provvedere all'affidamento servizio di risparmio energetico dell'illuminazione artificiale della Scuola primaria Anna Frank e della palestra di Via Maroncelli, angolo via Pantano, nel Comune di Montemurlo in località Oste per il periodo 01 gennaio 2018-31 dicembre 2022 nelle modalità descritte nel presente capitolato.

2. L'appalto comprende il servizio di risparmio energetico mediante la sostituzione degli apparecchi illuminanti attualmente presenti (obsoleti) ubicati presso la Scuola Anna Frank e la palestra di Via Maroncelli a Oste nel Comune di Montemurlo, con apparecchiature ad elevato risparmio energetico, appartenenti alla classe energetica EEI = "A1" così come descritta dal regolamento 245/2009/CE, modificato dal regolamento 347/2010/CE le cui prescrizioni sono coincidenti con i contenuti della direttiva n. 55/2000/CE (in Italia recepita con decreto attuativo del Ministero delle attività produttive del 26.03.2002 pubblicato nella G.U. n. 79 del 04.04.2002). L'intervento riguarda sia la sostituzione degli impianti di illuminazione ordinaria che di quella di emergenza, integrando il sistema domotico di controllo con entrambi gli impianti.

L'appalto in oggetto è definibile quale appalto misto di servizi e lavori, con prevalenza di servizi a carattere continuativo.

3. Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono e di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di gestione e previdenza del personale, di igiene, sanità e sicurezza.

4. La durata è di 5 (cinque) anni ed avrà inizio il 01 gennaio 2018 e termine il 31 dicembre 2022, o comunque dalla data di avvenuta installazione e attivazione certificata del servizio, questo al fine di permettere l'ottimizzazione del servizio e dei relativi investimenti finalizzati a:

⌚ perseguire modalità operative, orientate al risparmio energetico ed all'efficienza ed efficacia degli interventi dell'Appaltatore;
⌚ razionalizzare il servizio, anche per quanto riguarda la gestione dell'Amministrazione Comunale affidando la gestione degli impianti tecnologici oggetto dell'appalto ad un unico referente e consentire economie di scala.

5. Il tempo massimo di esecuzione della sostituzione dei corpi illuminanti è di 15 giorni naturali e consecutivi. L'installazione potrà essere eseguita anche anticipatamente al 01.01.2018 (cfr. criterio premiante per la valutazione dell'offerta, "Avviso di manifestazione di interesse", punto 3).

6. Gli apparecchi sono concessi in comodato fino al termine del servizio allo scadere del quale diverranno di proprietà dell'A.C.

Art. 2 - Importo complessivo dell'appalto

Sulla base del periodo di 5 anni l'importo complessivo dell'appalto a base di gara è di **€ 108.000,00** per servizi e lavori di cui:

- € 8.000 (ottomila/euro) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
- € 100.000 (centomila/euro) cat OG11 (Impianti Tecnologici) categoria prevalente.

Art. 3 – Aree oggetto del servizio

1. L'immobile oggetto dell'appalto è la scuola primaria "Anna Frank" situata in Via Pietro Maroncelli, 35, a Montemurlo PO e la palestra di Via Maroncelli, angolo via Pantano a Oste nel Comune di Montemurlo di cui vengono allegati i seguenti documenti:

- layout impianti di illuminazione stato di progetto (nr. 4 planimetrie);

- legenda apparecchi

- requisiti tecnici delle apparecchiature e computo dei materiali/lavori

2. Il complesso edilizio, realizzato tra gli anni 1988-1994, consta di una Scuola Primaria, di una Palestra e da un corpo di collegamento.

La Scuola Elementare è costituita da una struttura in c.a., di 2 piani fuori terra a pianta pressochè rettangolare di dimensioni 24x36 m, salvo l'angolo sul lato sud-est il quale presenta tre rientranze. La struttura in c.a. è impostata su pilastri disposti agli incroci di un reticolo avente una maglia 6x6, con travi ordite nei due sensi, in spessore o ricalcate, con solai sp.24 cm. Le fondazioni sono caratterizzate da plinti collegati da cordoli e travi sui quali si impostano i solai di piano terra.

Al piano primo, in corrispondenza del doppio volume, la struttura è sostenuta da un tirante in tubolare d'acciaio fissato a due travi reticolari di copertura. Il vano ascensore è in c.a. e totalmente indipendente dalla struttura. Il tamponamento esterno è in pannelli prefabbricati a tutta altezza e controparete in forati.

La struttura metallica di sostegno della vetrata d'angolo e dei pannelli soprastanti è realizzata con profili HEM100 di lunghezze variabili, collegati in testa da un elemento metallico (profilo a U accoppiato con profilo ad L).

La centrale termica è di un solo piano fuori terra, con pianta rettangolare e struttura portante in c.a. con pilastri 30x30, travi ricalcate e solaio laterocementizio 20+4 cm.

Il corpo di collegamento è a struttura in acciaio con copertura e pareti leggere. Anche la scala interna è in acciaio, con pilastri HEB120 e travi a ginocchio.

con travi rovesce di fondazione, pilastri, travi in c.a. e solai il latero-cemento. La copertura è realizzata mediante travi in c.a., arcarecci metallici e lamiera.

La Palestra, realizzata in un secondo tempo, è costituita da un corpo di fabbrica principale con volumetria scatolare di dimensioni 33x19x9 m circa. Le fondazioni sono costituite da plinti in c.a., cordoli porta tamponamento e di collegamento dei plinti, solaio di piano terra in latero-cemento, struttura in elevazione intelaiata in travi in c.ap. e pilastri prefabbricati. Vi sono poi tre corpi di fabbrica secondari contenenti i servizi, di un solo piano fuori terra, a struttura in c.a. con vespaio a livello di piano terra e solaio in latero-cemento a livello di copertura.

Tutti i documenti che l'Amministrazione Comunale fornirà all'Appaltatore, non sono documenti contrattuali ma costituiscono solo una facilitazione all'attività dell'Appaltatore medesimo, che dovrà comunque verificarne la validità e correggerle e/o integrarle ove occorra.

Art. 4 - Funzioni essenziali e compiti del Gestore

L'Appaltatore è tenuto a farsi carico di tutti gli oneri diretti ed indiretti per personale, materiali, servizi e quant'altro occorrente e necessario per eseguire tutte le "manutenzioni" negli immobili oggetto dell'appalto.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, rientrano nella "manutenzione" interventi di:

- Sostituzione di qualsiasi componente oggetto dell'appalto;
- Sopralluoghi preliminari, se necessari per identificazione del guasto o del componente da riparare o sostituire, tra quelli oggetto dell'appalto;
- Rimozione e smaltimento degli eventuali componenti sostituiti;

Art. 5 - Responsabilità dell'appaltatore e penali

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione del presente contratto in conformità alle migliori regole d'arte e della perfetta rispondenza alle condizioni contrattuali tutte. Egli deve effettuare il servizio a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura.

L'Appaltatore è responsabile sia sotto il profilo civile che penale dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge e di prescrizioni del presente capitolato, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti a persone e cose proprie, animali o di altre ditte o di terzi.

La responsabilità dell'Appaltatore si estende ai danni, a persone, animali o cose, che potessero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi prevenzionistici o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza.

L'Appaltatore ha l'obbligo di organizzare una struttura idonea a mantenere un livello di efficienza tale da garantire che nessun punto luce rimanga spento per un periodo superiore a 48 ore solari, salvo diversa offerta in sede di gara, (riferite a giornate lavorative, in caso di intervento che interessi giorni prefestivi e/o festivi vi sarà un'interruzione del tempo disponibile di cui in precedenza) qualsiasi sia la causa che ne ha determinato il guasto.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'esecutore, le penali da applicare sono stabilite nella misura giornaliera dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento.

In caso di inosservanza alle norme di sicurezza e igiene sul lavoro sarà applicata, per ciascuna infrazione, una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione.

L'applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dall'Amministrazione per ciascun canone annuo.

Qualora l'Appaltatore avesse accumulato penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del canone annuo del contratto, l'Appaltatore sarà automaticamente ritenuto inadempiente e l'Amministrazione potrà pretendere la rescissione del contratto conformemente alle previsioni del presente Capitolato d'Appalto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione di penali verranno contestati all'Appaltatore, il quale dovrà comunicare le proprie deduzioni entro 5 giorni. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Appaltante ovvero non vi sia stata risposta entro il termine potranno essere applicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e detratte dal primo pagamento utile.

Art. 6 – Fatturazioni e modalità di pagamento

1. I pagamenti delle fatture, suddivise in un canone fisso pari a 5 rate, saranno emesse con cadenza annuale entro il 31 dicembre di ogni anno, e dovranno essere accompagnate da un prospetto riassuntivo dell'anno di riferimento, sono disposti dal RUP entro il termine di 30 giorni dalla data di arrivo al protocollo dell'Ente, previa verifica della regolarità contributiva e assicurativa.

Nel rispetto del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decorrenza 31 marzo 2015, nei confronti di questo Ente dovranno essere prodotte esclusivamente fatture elettroniche, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it.

Le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente riportare, oltre alle informazioni fiscali richieste dalla vigente normativa, anche i seguenti dati:

- il codice univoco ufficio: UF1IDH;
- il codice CIG e il codice CUP (ove previsti);
- il numero e la data della determinazione di affidamento della fornitura;
- il numero dell'impegno di spesa;
- la data di scadenza del pagamento;
- IBAN del conto dedicato;
- se la spesa è rilevante ai fini IVA;
- specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del DM 17.06.2014, art.6, per le fatture il cui importo fuori campo IVA superi € 77,47;
- specifica annotazione "Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del DPR 633/1972", per le fatture oggetto di split payment.

In assenza dei suddetti dati il comune non potrà procedere al pagamento delle fatture così come disposto dall'art. 25, comma 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 89/2014.

L'eventuale ritardo nel pagamento dovuto al mancato o al ritardato adeguamento alle disposizioni riguardanti la fatturazione elettronica non comporterà alcun riconoscimento di interessi di mora da parte dell'ente.

Eventuali contestazioni, adeguatamente motivate, sosponderanno il termine di pagamento relativamente alla fattura oggetto del contendere, nel qual caso al gestore non spetteranno interessi per il ritardato pagamento.

Inoltre, è fatta salva l'applicazione delle penali previste all'art. 6 del presente capitolo, e nei casi più gravi, la risoluzione del contratto.

3. Il pagamento delle fatture non riprenderà fino a quando il gestore non si sarà messa in regola con gli obblighi assunti.

4. Con il pagamento del corrispettivo il gestore si intende compensato di ogni e qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Art. 7 - Sicurezza

1. Il servizio in appalto, essendo tipo misto, per le sue caratteristiche, prevede l'esistenza di rischi interferenziali durante la fase dei lavori e durante la fase del servizio di manutenzione, per cui si è resa necessaria, da parte dell'appaltatore, la redazione del POS per la fase relativa ai lavori e, a carico dell'Ente, la redazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) e la previsione dei relativi oneri. Il DUVRI, parte integrante dei documenti di gara, costituirà allegato del contratto. I costi conseguenti all'adozione delle misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze nelle svolgimento delle attività lavorative sono previsti in complessivi € 8.000, suddivisi in € 5.000 per la parte dei lavori e 3.000 per la parte della manutenzione, somma che è parte integrante dell'importo contrattuale e non soggetta a ribasso.

2. Per tutti gli altri rischi, è obbligo per l'appaltatore elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi, ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/08, comunicando al Comune ogni eventuale aggiornamento e provvedendo all'attuazione delle misure di sicurezza ivi previste necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici dell'attività svolta compresa la dotazione agli operatori impiegati nel servizio dei necessari DPI e di apposita tessera di riconoscimento.

3. L'Amministrazione si riserva il diritto di indicare eventuali ed ulteriori approfondimenti sugli adempimenti in materia di sicurezza in merito ai quali l'impresa dovrà adeguarsi entro 30 (trenta) giorni dalla loro comunicazione.

Art. 8 - Responsabile dell'esecuzione del servizio

1. Il gestore dovrà comunicare, prima dell'inizio del servizio, il nominativo e il recapito del responsabile dell'esecuzione. Il responsabile dovrà in ogni caso essere facilmente reperibile telefonicamente (dovrà essere dotato di telefono cellulare reperibile), con compiti di gestione, di direzione, responsabilità, organizzazione del personale coinvolto nei servizi, il quale costituirà referente unico dell'Amministrazione. Sarà al medesimo che l'Amministrazione comunicherà eventuali richieste.

Art. 9 - Controlli periodici e verifiche

1. Nel corso dell'esecuzione l'Amministrazione si riserva di procedere a verifiche sulla qualità del servizio prestato.

Art. 10 - Recesso

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere con preavviso di almeno 1 (uno) mese, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

2. In tal caso il Comune corrisponderà al gestore il pagamento dei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

Art. 11 - Cessione del contratto

1. E' vietato cedere in tutto o in parte il contratto pena la risoluzione immediata del contratto e l'incameramento della cauzione. L'amministrazione si riserva di richiedere in tale caso il rimborso del maggior danno eventualmente arrecato.

Art. 12 - Risoluzione del contratto

1. Qualora si verificassero da parte del gestore inadempienze o gravi negligenze riguardo a:

- a) violazione della normativa sulla tutela dei dati personali, laddove vi sia una diffusione, e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell'impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato;
- b) in caso di frode, fallimento o concordato fallimentare;
- c) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal comune in applicazione delle penali di cui all'articolo precedente;

- d) subappalto non autorizzato o cessione del contratto;
 - e) la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale e la mancata sostituzione del medico competente, nei casi previsti dal D.Lgs.81/2008 e dalla normativa sulla sicurezza, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa;
 - f) gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei documenti per la sicurezza sui luoghi di lavoro (DVR, DUVRI), la mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi, nel caso di compresenza di più soggetti durante lo svolgimento dei servizi.
3. L'amministrazione procederà alla contestazione scritta, o tramite fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l'unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi, la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive, che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante.
4. In tutti i casi di risoluzione, l'Amministrazione tratterà, a titolo di penale, la cauzione definitiva e i crediti maturati dalla ditta per servizi resi, sempre fatto salvo la richiesta del maggior danno.

Art. 13 – Responsabile del procedimento e sopralluogo

1. Il responsabile del presente procedimento comunale, è individuato nell'Arch. Federico Tassi;
2. Il sopralluogo alla Scuola primaria Anna Frank e alla palestra di Via Maroncelli a Oste nel Comune di Montemurlo è obbligatorio previo appuntamento da concordarsi con il responsabile del procedimento al numero telefonico 0574-558303 o e-mail federico.tassi@comune.montemurlo.po.it

Art. 14- Garanzia assicurativa - responsabilità civili e penali

Gli impianti affidati in gestione ai sensi del presente Appalto s'intendono affidati in custodia allo stesso Appaltatore con le conseguenze previste dagli articoli del Codice Civile e dal Codice Penale in materia di responsabilità per danni a cose, animali o persone, dal momento della "consegna degli impianti", anche se quest'ultima dovesse avvenire "sotto riserva di legge", in pendenza della stipula del contratto di appalto.

Con ciò l'Amministrazione s'intende esonerata da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni alle cose, animali ed alle persone (anche verso i terzi) che derivassero per qualunque motivo dalla mancata o errata esecuzione delle attività oggetto del presente Appalto.

L'impresa aggiudicataria, prima della firma del contratto, dovrà stipulare idonea polizza assicurativa a copertura, anche per i terzi, dei danni derivanti da difetti di manutenzione e/o errate manovre sugli impianti oggetto del servizio.

La polizza di responsabilità civile dovrà prevedere un massimale di almeno Euro 1.000.000,00.

Copia della polizza dovrà essere depositata all'atto della firma del contratto presso la Stazione appaltante la quale si riserva, in caso di ritardo ed inadempienza, di provvedere direttamente a tale assicurazione con oneri a carico dell'Aggiudicatario.

Al termine della durata contrattuale (5 anni) l'impresa aggiudicataria dovrà riconoscere al Comune un'estensione della garanzia dei prodotti a copertura di eventuali malfunzionamenti degli apparecchi di illuminazione oggetto dell'appalto della durata minima di 2 (due) anni. Per estensione di garanzia deve intendersi la fornitura dell'apparecchio e/o della parte di ricambio necessaria a ripristinare il corretto funzionamento dell'apparecchio stesso. Il concorrente dovrà inoltre specificare se rimane esclusa o inclusa nella garanzia in oggetto la manodopera e/o qualsiasi attività necessaria ad installare o mettere in opera l'apparecchio e/o la parte di ricambio.

Art. 15 – Stipula del contratto

1. Sono a carico del gestore tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione.

Art. 16 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia inerente il contratto, è stabilita la competenza del foro esclusivo di Prato, con rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 17 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolo, si fa rinvio alla normativa vigente in materia e al codice civile.